



REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLE CARRIERE ALIAS

Art. 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di garantire che l'Università telematica eCampus, in tutte le sue articolazioni, costituisca un ambiente pienamente inclusivo, all'interno del quale siano rispettati tutti i diritti fondamentali e tutte le differenze, comprese quelle relative all'identità di genere e all'orientamento sessuale, per assicurare il benessere fisico e psicologico di ogni studente/ssa e lavoratore/trice, in ottemperanza ai principi sanciti dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione italiana, dagli articoli 1 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

1. Le disposizioni che seguono recano la disciplina regolamentare relativa all'attivazione e alla gestione di una carriera Alias. Tale dispositivo amministrativo è orientato alla creazione di un'identità Alias, dotata di efficacia transitoria e interna all'istituzione universitaria, alternativa a quella anagrafica legalmente riconosciuta. Tutte le persone appartenenti alla comunità universitaria – secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento – possono, in seguito all'attivazione di un dispositivo Alias, utilizzare l'identità d'elezione in tutte le attività interne all'Ateneo, ad eccezione degli atti giuridici aventi rilevanza esterna e pubblica.
2. Attraverso l'attivazione di una carriera Alias si anticipano in favore del soggetto richiedente all'interno della struttura amministrativa universitaria gli effetti giuridici conseguenti all'eventuale intervento di una sentenza definitiva pronunciata dai competenti organi giurisdizionali la quale, una volta completato il procedimento di transizione di genere, disponga la rettifica dell'attribuzione del sesso e del nome acquisito alla nascita, come disposto dalla Legge n. 164 del 14 aprile 1982. Indipendentemente dal passaggio in giudicato di una tale pronuncia giurisdizionale, l'identità Alias – indissolubilmente associata all'identità anagrafica legalmente riconosciuta – resterà attiva fino alla cessazione della carriera universitaria o lavorativa del soggetto richiedente. Ciò, salvo l'intervento di una causa d'interruzione anticipata ai sensi del presente Regolamento. In ogni caso, sarà possibile per il soggetto beneficiario presentare in qualsiasi momento una semplice richiesta di interruzione.

Art. 3 – Destinatari/e

1. A tutti/e i/le componenti della comunità universitaria, docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo, dirigenti, componenti esterni/e degli organi collegiali e quanti/e a vario titolo operano, anche occasionalmente e temporaneamente, nelle strutture dell'Ateneo, che sperimentino un'incongruenza di genere debitamente documentata dal punto di vista medico-psicologico, è riconosciuta la facoltà, garantita dall'Ateneo attraverso l'attività dell'Organo all'uopo costituito e del personale incaricato, di presentare richiesta di attivazione di un'identità Alias mediante apposita istanza.

Art. 4 – Modalità procedurali di attivazione della carriera Alias

1. Il/La richiedente può presentare l'istanza di cui all'art. 3, mediante l'utilizzo dell'apposito modello "istanza di attivazione carriera alias" disponibile sul Portale d'Ateneo, al Rettore o ad un membro del personale delegato alle procedure previste per l'attivazione delle carriere Alias.
2. L'istanza dovrà essere presentata unitamente ad una copia del documento di identità e alla documentazione medico-psicologica che giustifichi la richiesta di attivazione della carriera Alias.
3. Il Rettore e/o il/la delegata, valutata la documentazione prodotta dal/dalla richiedente, sottoscriverà insieme con lo/la stessa un Accordo di riservatezza che recherà, tra le altre cose, l'indicazione del/della referente che supporterà l'istante nell'iter procedurale e negli adempimenti tecnico-burocratici successivi, in collaborazione con il personale tecnico-amministrativo e di segreteria. Il/la referente vigilerà, inoltre, sul rispetto dell'Accordo di riservatezza.
4. L'attivazione di una carriera Alias non comporta costi aggiuntivi per il/la richiedente.
5. Tutti i soggetti chiamati ad intervenire, a qualsiasi titolo, nel procedimento di attivazione delle carriere Alias, sono individuati mediante provvedimento rettorale o dalla Direzione generale.
6. È fatto obbligo a tutti i soggetti di cui al precedente comma 5, nonché a chiunque ne venga a conoscenza, di garantire la riservatezza dei dati personali dei/delle richiedenti l'identità Alias, secondo la generale disciplina sul trattamento degli stessi.

Art. 5 – Effetti conseguenti all'attivazione della carriera Alias

1. L'attivazione della carriera Alias conferisce al/alla richiedente un'identità Alias provvisoria transitoria e non consolidabile, inscindibilmente legata all'identità ufficiale. L'identità Alias resta attiva per tutta la durata della carriera lavorativa o di studio del/della richiedente, salvo semplice richiesta dell'interessato/a, presentabile in qualsiasi momento, o altra causa di interruzione prevista dal presente Regolamento.
2. L'identità Alias consente di utilizzare il nome d'elezione, diverso da quello anagrafico, nel compimento di ogni attività interna all'Ateneo e nella fruizione dei servizi dallo stesso erogati.

3. A tal fine, il/la richiedente riceverà appositi documenti di riconoscimento con valenza provvisoria e unicamente interna all'Ateneo, quali:
 - a. Account nominale Alias;
 - b. Targhe di riconoscimento con nominativo Alias;
 - c. Altri eventuali strumenti o dispositivi di riconoscimento ove approvati dagli Organi competenti.
4. Il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale, attributiva – ai sensi della L. 164 del 14 aprile del 1982 – di un sesso e un nome diversi rispetto a quelli indicati alla nascita, comporta la disattivazione della carriera Alias e il conseguente aggiornamento dell'anagrafica sulla base di quanto stabilito dalla sentenza stessa.

Art. 6 – Rilascio di certificazioni

1. Ogni attestazione o certificazione rilasciata dall'Ateneo, dotata di efficacia esterna, farà esclusivo riferimento all'identità anagrafica del/della richiedente legalmente riconosciuta.
2. L'Ateneo non rilascia alcuna attestazione o certificazione ad uso esterno relativa alla carriera Alias.
3. Sulla base di una preventiva segnalazione delle proprie intenzioni da parte dell'interessato/a al/alla referente o delegato/a, gli Organi competenti valuteranno l'opportunità e le modalità di utilizzo dell'identità Alias nel compimento di atti universitari che abbiano rilevanza esterna (seminari, tirocini, ecc.).
4. Qualora la carriera del/della richiedente si concluda senza che sia intervenuto un giudicato ai sensi della L. 164 del 14 aprile 1982, ogni atto di carriera, certificazione, nonché il nominativo riportato sulle pergamene di Laurea e sui diplomi di Master, saranno riferiti all'identità anagrafica legalmente riconosciuta.
5. L'Ateneo – nel rispetto delle norme di legge vigenti – adotterà gli opportuni accorgimenti e le dovute cautele affinché, nell'eventualità di passaggio in giudicato di una sentenza ai sensi della L. 164 del 14 aprile 1982, non siano riportati all'interno di atti di carriera, certificazioni e attestazioni elementi idonei a rivelare l'avvenuta rettificazione del sesso del/della richiedente, fermi restando gli obblighi di conservazione documentale posti dalla legge in capo all'Università.

Art. 7 – Obblighi del/della richiedente

1. Il/La richiedente è tenuto/a a segnalare preventivamente e tempestivamente al/alla referente o delegato/a l'intenzione di compiere atti universitari a rilevanza esterna utilizzando la propria identità Alias, così da permettere ai competenti Organi di valutarne l'opportunità e le modalità, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del presente Regolamento.
2. Il/La richiedente è tenuto/a a segnalare tempestivamente ogni circostanza sopravvenuta che possa influire sulla validità e l'efficacia dell'Accordo di riservatezza sottoscritto con l'Ateneo. *In primis*, è tenuto/a a comunicare l'eventuale intervento di un provvedimento giurisdizionale definitivo di attribuzione di sesso, ovvero la volontà di interrompere il procedimento di transizione di genere intrapreso.

Art. 8 – Violazione del Regolamento

1. Qualora sussistano fondate ragioni per ritenere che si siano verificate violazioni o abusi del presente Regolamento e/o dell'Accordo di riservatezza, con provvedimento rettorale può disporsi la sospensione cautelare della carriera Alias.
2. A fronte dell'accertamento di effettive violazioni o abusi di cui al comma precedente, la carriera Alias è disattivata con provvedimento rettorale, ferma restando la comminazione di eventuali sanzioni disciplinari e l'applicazione delle leggi penali e civili vigenti in materia.

Art. 9 – Accordo di riservatezza

1. L'efficacia dell'Accordo di riservatezza decorre dalla data della sua sottoscrizione e decade non appena vengano meno i presupposti che ne determinano la validità.
2. L'Accordo di riservatezza è rinnovato annualmente su richiesta dell'interessato/a, che attesti il permanere delle circostanze giustificative e determinative dello stesso.
3. L'Accordo di riservatezza perde la sua efficacia dal momento del passaggio in giudicato di una sentenza definitiva che comporti la rettificazione dell'attribuzione di sesso ai sensi della L. 164 del 14 aprile 1982, ovvero in seguito alla comunicazione dell'interessato/a della volontà di interrompere il procedimento di transizione di genere.
4. I dati riportati all'interno dell'Accordo di riservatezza sono soggetti alla disciplina generale in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10 – Obbligo di segretezza

1. Tutti i soggetti chiamati ad intervenire, a qualsiasi titolo, nel procedimento di attivazione delle carriere Alias sono tenuti alla segretezza delle informazioni acquisite secondo la normativa vigente.